

Comune di Piacenza

Regolamento di gestione degli Asili Nido Comunali

Approvato con D.C.C n° 229/79, modificato con atto surrogatorio G.M. n° 4085 del 30.12.89, con D.C.C. n° 213 del 22.12.92, con D.C.S. n° 23 del 15.02.94 e con D.C.C. n° 11 del' 20.01.95

ART. 1 – FINALITA' DELL'ISTITUZIONE

Gli Asili Nido costituiscono un servizio di base, decentrato a livello residenziale, a disposizione di tutti i bambini fino a 3 anni.

ART. 2 – INDIRIZZI FONDAMENTALI

Il servizio degli Asili Nido ha il compito di provvedere alla migliore assistenza del bambino e si propone finalità essenzialmente educative volte a favorire il completo sviluppo psico-fisico intellettivo-affettivo e sociale in stretta collaborazione con le famiglie e gli organismi di gestione sociale e in collegamento con la vita sociale della comunità.

Il servizio degli Asili Nido tende ad impegnarsi in proprie ed originali sperimentazioni e ricerche contenutistiche e metodologiche ai fini di un aperto aggiornamento dei problemi educativi.

Le sperimentazioni e ricerche si raffrontano e vengono approfondite in un continuo scambio di esperienze e di collaborazione con le famiglie ed i cittadini chiamati a gestire il Nido.

ART. 3 – ORIENTAMENTI EDUCATIVI

Gli Asili Nido:

- favoriscono la formazione di una personalità libera, autonoma, critica, aperta alla collaborazione ed alla solidarietà sociale;
- tendono ad assicurare ai bambini uguali possibilità di sviluppo cercando di eliminare i dislivelli di partenza;
- operano un continuo confronto ed una verifica delle esperienze con le famiglie ed i cittadini chiamati a gestire il Nido, in stretto legame, in una visione pluralistica, con la realtà ambientale facendo del collegamento con la società un punto qualificante dell'intervento educativo; quindi operano come comunità di lavoro in rapporto con le famiglie e con la popolazione, offrendosi come struttura aperta rispetto al tessuto sociale, economico e culturale entro il quale sono inseriti;
- l'organizzazione, la gestione e gli orientamenti educativi degli Asili Nido si realizzano in collegamento con le Scuole dell'Infanzia, così da creare un'unica ed ininterrotta esperienza capace di assicurare un armonico e unitario sviluppo del bambino.

ART. 4 – CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE E LA FREQUENZA

Agli Asili Nido possono accedere tutti i bambini da tre mesi fino a tre 3 anni anche con handicap psico-fisici.

Le ammissioni di questi ultimi verranno decise di volta in volta, in relazione alle effettive possibilità di favorire e seguire gli inserimenti, dal Comitato di Gestione che si potrà avvalere del parere dell'équipe di coordinamento, del medico e di altri tecnici di strutture pubbliche del territorio.

Nel caso che nel Nido siano presenti bambini portatori di gravi handicap si prevedono da parte dell'équipe di coordinamento limitazioni del numero di bambini della sezione ed eventuale personale di appoggio specializzato messo a disposizione dal Consorzio Socio-Sanitario o da altri organismi pubblici territorialmente competenti in materia.

I bambini, di norma, debbono essere inviati secondo principi territoriali, all'Asilo Nido più prossimo alla residenza del bambino.

ART. 5

Le domande di ammissione agli Asili Nido debbono essere presentate presso l'Ufficio Pubblica Istruzione nel periodo che verrà indicato dall'Assessorato competente, corredate dei documenti che saranno richiesti.

ART. 6

Confermata l'esigenza di una generalizzazione dei servizi educativi, finché però permangono carenze di posti la precedenza nell'ammissione verrà data, quando il numero delle domande superi quello dei posti disponibili, secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:

- ai bambini appartenenti a famiglie incomplete e dissociate, in gravi condizioni economiche o comunque in condizioni di grave disagio;
- ai figli delle famiglie con entrambi i genitori occupati e tra questi dando la precedenza a quelli con minor reddito pro-capite e poi via via ai bambini di famiglie con un solo genitore che lavora, sempre seguendo il criterio del minor reddito pro-capite.

Nella formulazione della graduatoria si dovrà tenere conto, anche di particolari condizioni sociali e sanitarie.

ART. 7

L'accettazione di bambini è accompagnata di norma da un colloquio educatore-genitore ed è subordinata alla presentazione della prescritta documentazione sanitaria e ad una visita pediatrica allo scopo di compilare una cartella socio-sanitaria, conforme alle vigenti norme sanitarie, che periodicamente verrà aggiornata.

ART. 7 Bis

"Le ammissioni dei bambini, all'inizio dell'anno scolastico, verranno calendarizzate, in linea di massima, tenuto conto della posizione dei medesimi occupata in graduatoria.

E' comunque fatta salva la possibilità di operare anticipi o posticipi rispetto alla cadenza delle date di ammissione in ragione della generale esigenza di costituire gruppi omogenei per età dei minori interessati". *

ART. 8

L'importo della retta da pagare, radiato sulla base di scaglioni di reddito pro-capite, è stabilito dal Consiglio Comunale sentito il parere dell'apposita Commissione Consiliare e dei Consigli di Circoscrizione. Il versamento delle suddette rette dovrà essere effettuato entro il 5 di ogni mese.

In difetto di ciò il bambino non potrà essere ulteriormente accettato.

I bambini che senza giustificato motivo restino a lungo assenti o mostrino frequenza gravemente irregolare ed ugualmente ingiustificata verranno proposti dal Comitato di Gestione al Consiglio.

E' compito dei Comitati di gestione riesaminare le rette con periodicità biennale e proporre i nuovi importi da applicare al Consiglio di Circoscrizione.

* I presente articolo è stato incluso con D.C.C. n° 11 del 20/01/1995

ART. 9

(Il presente articolo é stato soppresso mediante atto surrogatorio G.M. n° 4085 del 30/12/89).

ART. 10

“I bambini ammessi agli Asili Nido hanno garantito i loro diritti di frequenza fino al termine annuo del servizio e, di anno in anno, fino al completamento del ciclo di tre anni automaticamente.

Di norma, e per favorire l'eventuale continuit  con i successivi servizi educativi, si stabilisce che:

- i bambini che compiono il terzo anno nel periodo compreso tra il 31 dicembre ed il termine annuo del servizio possono frequentare il nido fino a quest'ultimo termine;
- i bambini che compiono il terzo anno nel periodo compreso tra il termine annuo del servizio ed il 31 dicembre successivo possono essere ammessi a frequentare fino alla data del compimento, esclusivamente nel caso in cui le famiglie interessate ne abbiano fatta esplicita richiesta entro la data del 30 giugno. Ci  al fine di poter determinare, con certezza, il numero dei posti da mettere a disposizione dei nuovi iscritti mediante l'impiego delle apposite graduatorie.” *

ART. 11

E' compito del personale sanitario sanzionare la riammissione alla frequenza dei bambini che si sono assentato per un periodo superiore a quello stabilito dalle norme vigenti.

ART.12 – ANNO SCOLASTICO – ORARIO – SEZIONI

Il calendario del servizio viene deciso annualmente dalla Giunta Municipale sentiti la Commissione Consiliare ed i Consigli di Circostrizione.

L'orario di apertura   stabilito dalle ore 8,00 alle ore 16.00 ad eccezione dei giorni stabiliti dal calendario scolastico.

Per le famiglie che abbiano comprovate e documentate necessit  potr  essere deciso dalla Giunta Municipale un tempo pi  lungo di apertura sentito il parere della Commissione e del Consiglio di Circostrizione competente territorialmente entro il limite massimo di 11ore. Comunque l'apertura non potr  essere anticipata prima delle 7,30 al mattino e la chiusura dopo le 18,00.

ART. 13

L'Amministrazione Comunale garantisce annualmente per l'aggiornamento, riunioni di gruppi di lavoro, incontri di sezione, gestione sociale, ecc. un monte-ore come previsto dai contratti di lavoro vigenti adeguato alle esigenze di servizio e di professionalit  del personale, che verr  Stabilito dalla Giunta Municipale sentita la Commissione Consiliare e dandone comunicazione alle OO.SS., e che terr  conto delle seguenti esigenze: lavoro coi bambini, programmazione del lavoro, aggiornamento e gestione sociale.

* Cos  sostituito con atto C.S. n° 23 del 25/02/1994

ART. 14 – STRUTTURA DELL'ASILO NIDO

Gli Asili Nido di 50 posti si articolano in quattro sezioni mentre quelli più piccoli si articolano in tre sezioni. Per meglio raggiungere le finalità educative i bambini sono raggruppati nelle varie sezioni in relazione all'età e al loro sviluppo intellettuale e motorio.

ART. 15

Tutti gli operatori di ogni Asilo Nido costituiscono il Gruppo di lavoro.

- 1) Il gruppo di lavoro si struttura nel corso dell'attività educativa e mediante l'assunzione di una precisa metodologia di discussione e di confronto delle opinioni; affronta collegialmente l'intera problematica della vita educativa.
- 2) All'interno del gruppo di lavoro l'interazione tra i diversi operatori si svolgerà nel rispetto dell'autonomia operativa dei singoli. Tutto il personale del Nido, pur nella diversità delle funzioni è partecipe al ruolo educativo.
Al gruppo di lavoro spetta, in stretto rapporto con il Comitato di Gestione e con la collaborazione dell'équipe di coordinamento pedagogico, di verificare i programmi didattici generali.
Alle riunioni del gruppo di lavoro possono partecipare i membri dell'équipe di coordinamento pedagogico.
- 3) Ciascun educatore deve predisporre un programma di lavoro che contenga obiettivi e metodi educativi recependo le istanze del bambino come parte fondamentale del programma e deve confrontare il proprio lavoro, in un clima di collaborazione con i propri colleghi, con gli organi di gestione, con le famiglie e in generale con la società in cui vive il Nido.
- 4) Agli educatori spetta comunque la totale responsabilità educativa nei confronti del gruppo di bambini che gli sono stati affidati e quindi anche di ogni decisione finale in merito.
- 5) Il personale educatore ha il compito essenziale di realizzare concretamente le finalità educative e socio-culturali indicate dal presente Regolamento.
Il perseguimento di queste mete si attua nella piena libertà di insegnamento, che deve comunque realizzarsi nel rispetto dei diritti e dei valori personali di ogni bambino.
- 6) Negli Asili Nido è impiegato personale educatore ed ausiliario. Per quanto riguarda il personale educatore ci si atterrà alle disposizioni previste nella L.R. n° 36 del 30.08.78, salvo i casi previsti nell'art.4 par. 3) del presente Regolamento.
Una insegnante per sezione, anche a turno mensile, raccoglierà le rette attraverso i vaglia postali che trasmetterà all'Ufficio Cassa. Inoltre trasmetterà agli Uffici le presenze settimanali dei bambini.

Per il personale ausiliario:

- asili di 50 posti 5 ausiliarie
- asili di 40 posti 4 ausiliarie.

Il personale ausiliario svolge compiti di cucina, pulizia e Guardaroba.

ART. 16

L'assunzione del personale educatore e del personale ausiliario è effettuata in base ai principi generali stabiliti dalle norme vigenti.

ART. 17

Le assenze del personale per malattia devono essere comunicate secondo le norme contenute nel Regolamento organico del Comune di Piacenza all'Ufficio responsabile di settore.

Si provvederà a supplire al personale assente solo in caso di necessità tenendo conto del numero effettivo delle presenze dei bambini, contando altresì sulla mobilità interna del personale.

L'assunzione temporanea del personale educatore ed ausiliario, per eventuali supplenze e servizi straordinari, verrà fatta secondo graduatorie stabilite mediante accordi con le OO.SS. locali tenendo conto delle disposizioni legislative in merito.

ART.18

Il personale degli Asili Nido sarà collocato in ferie secondo; le modalità prescritte dal C.C.N.L.

Per quanto concerne la mobilità del personale si applica quanto concerne la mobilità del personale si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 19 – AGGIORNAMENTO

Tutto il personale degli Asili Nido è tenuto a partecipare al corso annuale di aggiornamento ed ai seminari indetti dalla Amministrazione e predisposti dall'équipe di coordinamento e a tutte le altre attività relative alla gestione sociale che fanno parte del monte-ore preventivamente fissato nell'ambito dell'orario stabilito dalle norme vigenti.

L'aggiornamento degli educatori e degli ausiliari mira a qualificare sempre più il ruolo del personale secondo il principio della formazione permanente, attraverso in arricchimento continuo delle loro capacità tecnico-operative, della loro preparazione culturale e scientifica.

I seminari avranno luogo periodicamente durante danno compatibilmente con il servizio.

Sia il corso, che il seminario potranno avere momenti in comune con quelli predisposti per le Scuole dell'Infanzia e costituiranno un momento di incontro di ricerca e di sperimentazione, di verifica del lavoro e di scambio di esperienze tra il personale sia educatore che ausiliario ed i genitori allo scopo anche di una migliore qualificazione dell'attività futura.

Il personale supplente sia educatore che ausiliario ha il diritto-dovere di partecipare all'aggiornamento ed ai vari momenti di gestione del Nido, proporzionalmente ai tempi di supplenza, salvo casi di supplenza brevi non superiori a 15 giorni.

ART. 20 – ORGANI DI GESTIONE

Le competenze comunali relative alla gestione sociale sono delegate ai Consigli di Circostrizione, giusto l'art.7 del Regolamento per il decentramento circostrizionale.

Sono fatti salvi tutti i momenti relativi all'autonomia e dalla programmazione didattica, all'aggiornamento, alla gestione del personale e inoltre tutti i momenti tecnici ed organizzativi generali che non possono prescindere da una gestione unitaria dei servizi.

Sono delegati al Consiglio di Circostrizione i seguenti compiti:

- approvare la graduatoria dell'ammissione dei bambini predisposta in base ai criteri stabiliti dal presente Regolamento;
- approvare e garantire la corretta applicazione delle rette in base ai criteri stabiliti dal presente Regolamento;
- discutere e dibattere, fatti salvi i principi dell'autonomia didattica di tutti gli operatori, i piani educativi annuali e verificare i programmi dei Comitati di Gestione degli Asili Nido che insistono sul territori di propria competenza;

- decidere tutte le iniziative atte a favorire la gestione sociale;
- prendere e proporre tutte le iniziative atte a favorire la piena e corretta utilizzazione delle strutture educative;
- decidere sull'eventuale decadenza dal diritto di frequenza di bambini assenti per lunghi periodi senza giustificato motivo, o le cui famiglie, sempre senza giustificato motivo, non paghino regolarmente le rette stabilite;
- indire, d'intesa con il Comitato di Gestione e informando l'Assessore alla P.I., le assemblee annuali dei genitori dei bambini frequentanti gli Asili Nido per il rinnovo dei Comitati di Gestione o per la loro costituzione nel caso di apertura di nuovi Asili;
- promuovere contatti con le altre istituzioni educative che operano nel settore dell'infanzia al fine di realizzare scambi di esperienze ed intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- operare per estendere e rafforzare forme di gestione sociale anche in servizi non comunali presenti nel territorio;
- inviare annualmente alla Amministrazione Comunale una relazione ed un consuntivo sulle strutture educative comunali che insistono nella propria Circoscrizione e sul loro funzionamento, sentiti i Comitati di gestione.

ART. 21

I Consigli di Circoscrizione possono deliberare, d'intesa con i Comitati di Gestione, l'utilizzo dei locali della Scuola dell'Infanzia e degli Asili Nido, per usi diversi da quelli di Istituto, sia per usi propri, sia di organizzazioni associazioni o formazioni sociali alle quali i Consigli di Circoscrizione stessi vogliono concedere la possibilità di usufruire, per finalità proprie dell'Ente Comune, di tali strutture, tenendo conto delle esigenze del servizio e della necessità di garantire igienicità e pulizia dei locali, ordine e rispetto delle attrezzature e delle suppellettili.

La gestione dei locali per uso extrascolastico dovrà avvenire in base ad un Regolamento d'uso dei beni da adottarsi dal Consiglio di Circoscrizione in armonia con i principi innanzi esposti.

Tale Regolamento sarà adottato con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con Atto n° 28 del 8 febbraio 1979, e potrà essere deliberato non prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento per il decentramento comunale.

ART. 21 BIS *

"Viene dichiarato decaduto in via d'ufficio ed immediatamente sostituito il nuovo utente che, dopo aver ricevuto normale avviso dell'ammissione, almeno otto giorni prima della data d'inizio della frequenza, non dà luogo alla medesima entro 5 giorni da tale data senza produrre idonea e documentata giustificazione al proposito.

Potranno essere dichiarati decaduti in via d'ufficio quegli utenti che, assenti senza giustificato motivo e posti nelle condizioni di cui al c. 3 del precedente art. 8, non abbiano corrisposto, entro i termini stabiliti dall'avviso, all'apposita nota di richiamo ai medesimi inviata.

Anche in tal caso, una volta constatata la suddetta situazione, si dovrà procedere - espletati gli accertamenti del caso - alla sostituzione del minore interessato con altro utilmente collocato in "lista d'attesa".

* Tale articolo viene incluso con D.C.C. n° 11 del 20/01/1995

ART. 22

Al Consiglio di Circoscrizione sono assegnate funzioni consultive e di proposte contenute nell'art. 14 del Regolamento per il decentramento circoscrizionale e precisamente i seguenti punti:

- a) esprimere pareri e proposte in ordine al funzionamento degli uffici decentrati e alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive, ricreative e di ogni altro ordine, esistenti nella Circoscrizione;
- b) esprimere pareri sulle materie di competenza del Consiglio Comunale ed in genere su problemi di interesse generale del Comune;
- c) formulare proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti la Circoscrizione stessa.

Su problemi a scala cittadina e territoriale la consultazione è estesa a tutti i Presidenti dei Consigli di Circoscrizione.

ART. 23

Spetta inoltre al Consiglio di Circoscrizione esprimere parere obbligatorio giusto l'art. 16 del Regolamento per il Decentramento circoscrizionale e concretamente:

- sulla voce di bilancio concernente gli Asili Nido e Scuole Comunali dell'Infanzia;
- sulla modificazione delle rette;
- sui criteri di ammissione dei bambini;
- sulla modifica degli orari di apertura e chiusura degli Asili Nido e Scuole dell'Infanzia, sentiti i Comitati di Gestione;
- sulla localizzazione di nuovi Asili Nido e Scuole dell'infanzia;
- sulla delibera di massima programmatica annuale predisposta dall'Amministrazione Comunale;
- sulle modifiche del Regolamento.

ART. 24

I Consigli di Circoscrizione, nella corretta visione di avvicinare sempre più la gestione dei servizi a processi di partecipazione diretta e democratica, svolgono i compiti attribuiti loro per delega attraverso i Comitati di Gestione. Una componente fondamentale dei Comitati di Gestione è costituita dai rappresentanti dei genitori.

La scuola non si sostituisce alla famiglia: nei rapporti favoriti dalla partecipazione alle attività di gestione, la famiglia ritrova rinnovati motivi di impegno educativo.

Tra i cittadini e i Consigli di Circoscrizione si definiscono rapporti e iniziative tese a realizzare una più ampia comprensione e partecipazione pubblica alle questioni della scuola.

I Comitati di Gestione sono organi della Gestione sociale e sono costituiti dai Consigli di Circoscrizione presso ogni struttura educativa e svolgono i seguenti compiti:

- compilare le graduatorie annuali per le ammissioni dei bambini e sottoporre all'approvazione dei Consigli di Circoscrizione;
- proporre l'entità della retta, proposta al Consiglio di Circoscrizione in base ai criteri stabiliti dal presente Regolamento;
- approvare l'accoglimento delle domande documentate dai genitori per l'utilizzazione per i propri figli del "tempo lungo";
- proporre al Consiglio di Circoscrizione la decadenza del diritto di frequenza di bambini assenti per lunghi periodi senza giustificati motivi o le cui famiglie, sempre senza giustificati motivi, non pagano regolarmente le rette stabilite;
- collaborare alla definizione dei programmi di attività;
- far pervenire entro il mese di novembre un programma di massima delle proprie attività di gestione al Consiglio di Circoscrizione e all'Assessorato alla Pubblica Istruzione;

- verificare periodicamente la realizzazione dei programmi e dei piani educativi;
- promuovere contatti con le altre istituzioni educative che operano nel settore dell'infanzia e della scuola primaria al fine di realizzare scambi di informazioni ed intraprendere eventuali iniziative di collaborazione,

ART. 25 – IL COMITATO DI GESTIONE:

- a) è formato da rappresentanti del Consiglio di Circoscrizione territoriale competente, da rappresentanti dei genitori, da un rappresentante del personale educatore e da un rappresentante del personale ausiliario;
- b) la consistenza numerica del Comitato è stabilita dal Consiglio di Circoscrizione, tenuto conto della dimensione del plesso in cui il Comitato deve operare; in ogni modo il numero dei genitori non può essere inferiore al 50% dei componenti del Comitato stesso.

L'elezione dei genitori facenti parte del Comitato di Gestione è indetta, a scadenza annuale, dal Presidente del Consiglio di Circoscrizione d'intesa con il Presidente del Comitato di Gestione, dandone comunicazione all'Assessore alla P.I. ed avviene su scheda con votazione segreta; hanno diritto al voto entrambi i genitori dei bambini iscritti.

Il rappresentante degli insegnanti e degli ausiliari è eletto su scheda con votazione segreta, rispettivamente, dal gruppo di lavoro degli insegnanti e degli ausiliari.

I rappresentanti dei genitori e del personale scolastico restano in carica un anno e sono rieleggibili.

La durata della carica dei rappresentanti dei Consigli di Circoscrizione è invece determinata dal Consiglio stesso.

Il Comitato di Gestione compila la graduatoria delle ammissioni e l'elenco delle relative tariffe, in epoca successiva alla scadenza del periodo utile per la presentazione delle domande indicato dal bando, e le invia al Presidente del Consiglio di Circoscrizione competente.

Entro 7 giorni il Consiglio di Circoscrizione deve provvedere alla pubblicazione della graduatoria di ammissione con l'indicazione della retta applicata ed a comunicare ai genitori l'avvenuta ammissione dei figli, notificandola all'Ufficio P.I.

In caso di mancata pronuncia del Consiglio di Circoscrizione, la proposta del Comitato di Gestione si intende approvata.

Le graduatorie, che hanno validità non oltre il termine del 31/5 di ogni anno, vengono utilizzate fino ad esaurimento. In caso di posti vacanti, gli Uffici comunali invieranno ai Comitati di Gestione le eventuali nuove domande che fossero arrivate fuori dai tempi stabiliti dall'Amministrazione. **(1)**

E' prevista l'ammissione diretta, in via d'ufficio, di nuovi utenti solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

- a) allorché esista una lista d'attesa approvata e relativa alla sezione presso la quale sono venuti a verificarsi posti liberi. Non appena accertata l'esistenza del posto libero, si provvederà ad inviare la comunicazione di rito alla famiglia interessata;
- b) quando sia esaurita la lista d'attesa sezionale si procederà ad interpellare gli aspiranti collocati nelle equivalenti liste d'attesa approvate di altri servizi. In tale caso ci si avvarrà dell'ammissione d'ufficio esclusivamente quando le domande pervenute risultino essere inferiori ai posti disponibili.

In caso contrario la selezione verrà attuata, da chi di competenza, sulla base dei criteri indicati dai vigenti regolamenti.

Si precisa che gli aspiranti non ammessi manterranno la precedente posizione nella graduatoria originaria.

(1) Così modificata con atto C.C. n° 213 del 22/12/1992

c) qualora siano esaurite tutte le liste d'attesa riferibili alla sezione interessata saranno tenute in considerazione le domande pervenute fuori termine.

Si procederà all'ammissione d'ufficio esclusivamente nel caso in cui le domande fuori termine siano inferiori rispetto al numero di posti disponibili. **(2)**

Gli Uffici comunali invieranno ai Comitati di Gestione le eventuali nuove domande che fossero arrivate fuori dai tempi stabiliti dall'Amministrazione.

I Comitati di Gestione possono, per casi del tutto eccezionali, proporre al Consiglio di Circostrizione ammissioni fuori dalla graduatoria.

Nelle graduatorie verrà data precedenza assoluta ai bambini che hanno la residenza nel Comune.

Si inseriranno nelle graduatorie anche le domande, pervenute entro i tempi stabiliti, di quei bambini che compiranno i tre mesi nel periodo di validità delle graduatorie stesse; comunque, i bambini in questione potranno essere ammessi solo dopo il compimento dei tre mesi.

Solo dopo l'esaurimento della graduatoria potranno essere ammessi bambini provenienti da altri Comuni.

In questo caso i Comuni di provenienza o gli stessi genitori debbono provvedere al pagamento della differenza tra costo reale del servizio e la retta stabilita.

Contro la graduatoria si può inoltrare ricorso al Consiglio di Circostrizione entro il termine di giorni 8 dalla sua pubblicazione.

Il Consiglio di Circostrizione decide entro i dieci giorni successivi.

Il Comitato di gestione é convocato dal Presidente o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti e si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta al mese.

Il Comitato di Gestione elegge nel proprio seno il Presidente scegliendolo tra i genitori eletti dall'Assemblea.

In caso di dimissioni di uno dei genitori eletti nel Comitato di Gestione subentra il genitore che ha raccolto il maggior numero di voti.

Il Comitato di Gestione dà comunicazione delle riunioni almeno 3 giorni prima all'Amministrazione Comunale e al Consiglio di Circostrizione competente.

Alle riunioni potranno intervenire anche il Presidente del consiglio di Circostrizione o suo delegato, il Sindaco, l'Assessore delegato, i funzionari dell'équipe di Coordinamento, il medico del servizio ed un funzionario amministrativo dell'Ufficio P.I.

Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni del Comitato di Gestione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Entro un mese dal ricevimento del programma annuale di gestione, il Consiglio di circostrizione dovrà ratificare o promuovere le necessarie riunioni per proporre eventuali modifiche che ritenga opportune.

Ad ogni Comitato di Gestione viene assegnata una quota annuale per l'acquisto del materiale didattico di base ed eventualmente per altre piccole spese.

Il Comitato di Gestione renderà conto all'Amministrazione comunale della regolarità formale delle operazioni finanziarie mediante le note giustificative di spese e di incassi.

L'entità di tale somma viene decisa annualmente dall'Assessorato nei limiti del bilancio sentita la Commissione Consiliare.

ART. 26 – ASSEMBLEA DEI GENITORI

E' composta da tutti i genitori dei bambini iscritti. All'assemblea possono intervenire, senza diritto di voto, i rappresentanti dei Consigli di Circostrizione competenti territorialmente.

Il Consiglio di Circostrizione d'intesa con il Comitato di Gestione, potrà se lo ritiene opportuno, aprire le assemblee ai cittadini del quartiere interessati ai problemi educativi.

All'assemblea sono attribuiti i seguenti compiti:

- elegge annualmente, su scheda con vocazione segreta, tra genitori che la compongono, i propri rappresentanti nel Comitato di Gestione;
- collabora attivamente, mediante iniziative e momenti di confronto, all'elaborazione delle linee programmatiche generali in collegamento con l'équipe di Coordinamento, gli educatori ed il Comitato di Gestione.

L'Assemblea ordinaria che si riunisce una volta all'anno ed è convocata dal Presidente del Consiglio di Circostrizione, che la presiede, d'intesa con il Presidente del Comitato di Gestione informandone l'Assessore competente, rappresenta il primo livello della gestione sociale.

Il Comitato di Gestione si terrà in stretto contatto con l'Assemblea dei genitori, promuovendo incontri di sezione tutte le volte che ciò si renda utile o necessario.

Le assemblee sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno il 50% dei membri. La seconda convocazione avrà luogo un'ora dopo con la presenza almeno del 10% dei membri.

Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente del Consiglio di Circostrizione, dall'Assessore competente, dal Presidente del Comitato di Gestione di propria iniziativa, o su richiesta di almeno il 20% dei genitori dei bambini iscritti, in ogni caso deve essere data comunicazione all'Assemblea almeno 5 giorni prima rispettivamente al Presidente del Consiglio di Circostrizione, all'Assessore competente, al Presidente del Comitato di Gestione.

ART. 27 – COMMISSIONI CONSILIARI

Il Consiglio Comunale si avvale per l'approfondimento di problemi connessi alle attività svolte dalla Scuola dell'Infanzia e dagli Asili Nido di una Commissione Consiliare composta da Consiglieri Comunali appartenenti a tutti i gruppi consiliari, regolarmente costituiti, salvo che gli stessi non ne facciano esplicita rinuncia.

Ogni gruppo consiliare esprime nelle commissioni tanti voti quanto sono i Consiglieri iscritti al gruppo.

La Commissione Consiliare é presieduta dall'Assessore Delegato che ha il compito di convocarla almeno due volte all'anno e ogni qualvolta lo richieda 1/3 dei componenti.

La Commissione Consiliare, che si avvale nella propria attività delle competenze dei Tecnici degli Uffici Comunali, potrà promuovere incontri collegiali con le componenti sociali, tecniche, sindacali interessate al funzionamento degli Asili Nido.

Per realizzare un opportuno collegamento con i Consigli di Circostrizione la Commissione Consiliare esamina e verifica i programmi e i consuntivi annuali presentati dalle Circostrizioni e l'andamento generale delle strutture educative comunali.

ART. 28 – EQUIPE DI COORDINAMENTO

E' l'organismo che si occupa del coordinamento delle esperienze didattico-pedagogiche che si compiono negli Asili Nido e nelle Scuole dell'Infanzia e dell'organizzazione del servizio; opera anche al fine di favorire la relazione tra le strutture educative, le famiglie e il territorio; tende alla promozione culturale e sociale dei servizi educativi della prima infanzia.

L'équipe in particolare:

- promuove e organizza il lavoro di ricerca e di sperimentazione nonché l'approfondimento delle tematiche e la verifica delle attività;
- propone e organizza gli incontri di aggiornamento tenuto conto delle esigenze indicate dal personale educatore ed ausiliario sulle problematiche più complessive del servizio e sulle esperienze educative in corso o in programma presso i Nidi;
- svolge attività di consulenza in merito all'elaborazione dei piani di lavoro didattici ed a favore dei singoli educatore e dei gruppi di lavoro che lo richiedano;
- organizza, in collaborazione con gli organi della Gestione Sociale, iniziative di approfondimento degli aspetti educativi, scientifici e tecnici;
- favorisce, per quanto di sua competenza, tutti i processi democratici volti allo sviluppo della gestione sociale;
- favorisce la più ampia socializzazione dei bambini affetti da handicaps o con difficoltà di normale inserimento socio-educativo avvalendosi della collaborazione di eventuali insegnanti di appoggio e dell'intervento dei tecnici della riabilitazione e degli specialisti convenzionati o comunque autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- promuove rapporti e scambi con le altre istituzioni educative e organizza eventuali incontri.

L'équipe é costituita:

- da un coordinatore-responsabile esperto nel settore pedagogico che, oltre a coordinare l'attività sotto il profilo tecnico-pedagogico, assume la responsabilità dell'organizzazione complessiva del servizio;
- da operatori esperti nel settore in possesso di titoli studio, previsti dalla legge vigente, nella misura di 1 ogni 8 sezioni.

ART. 29

Qualora se ne presentasse la necessità l'amministrazione Comunale provvederà a stipulare apposite convenzioni al fine dell'utilizzo di personale sanitario e specialistico.

Tra équipe e medico pediatra preposta al servizio debbono instaurarsi i necessari rapporti di collaborazione.

ART. 30

Per quanto riguarda il trattamento normativo ed economico del personale, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.